Modello 770/2023 approvato con le relative istruzioni

Con il provvedimento n. 25954 pubblicato il 27 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 770/2023, relativo al periodo d'imposta 2022, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione.
Tale modello deve essere utilizzato per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell'anno 2022 e i relativi versamenti.

La dichiarazione dei sostituti d'imposta, modello 770/2023, deve essere presentata entro il **31 ottobre 2023** *ex* art. 4 comma 4-*bis* del Dpr 322/98 esclusivamente per via telematica.

Passando alle novità del modello, si segnala che nel **rigo SI3** sono state inserite due nuove colonne:

- la colonna 2 prevede l'indicazione degli **utili** delle **società cooperative**, disciplinati dall'art. 1 commi 42-43 della L. 178/2020, che sono stati assoggettati a imposta anche se non distribuiti nell'anno 2022;
- la colonna 3 riguarda l'inserimento del totale delle **ritenute versate** nell'anno su detti utili riportati nel quadro ST.

Un'altra novità è rappresentata dalla nuova sezione III del **quadro SO** che riporta i dati relativi ai partecipanti a piani di risparmio a lungo termine (PIR).
Detta sezione deve essere compilata dagli intermediari abilitati all'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o gestione di portafogli e dalle imprese di assicurazione residenti ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi (LPS), con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti

soggetti.

Le istruzioni al modello 770/2023 precisano anche che in caso di **trasferimento** del PIR ad altro intermediario nel corso del periodo d'imposta, è tenuto alla compilazione della sezione in argomento l'intermediario presso il quale è detenuto il rapporto al 31 dicembre 2022 o alla data di chiusura del piano, se antecedente.

Infine, nei quadri ST e SV sono stati previsti nuovi codici per la gestione delle **proroghe** dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e delle relative trattenute di addizionali regionali e comunali, applicabili nell'anno 2022.

In particolare, nel punto 10 dei **quadri ST e SV**, in corrispondenza del codice "Z", occorre indicare il codice:

- "1", se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2022 dai sostituti di imposta esercenti attività d'impresa, arte o professione aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono state vietate o sospese fino al 31 marzo 2022 ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Dl 24 dicembre 2021 n. 221 (sale da ballo, **discoteche** e locali assimilati); i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 17 ottobre 2022 (art. 1 comma 3 del Dl 27 gennaio 2022 n. 4);
- "2", se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta, che svolgono attività di **allevamento** avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana, ai

sensi dell’art. 3 comma 6-*quater* del Dl 30 dicembre 2021 n. 228; i versamenti sospesi dovevano essere effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre a dicembre 2022;

- “3”, se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta che gestiscono **teatri**, sale da concerto e altre strutture artistiche aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; i versamenti sospesi dovevano essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 novembre 2022 (art. 22-*bis* del Dl 21 marzo 2022 n. 21).

Nuovi codici nei quadri ST e SV

Per la compilazione del **punto 15** dei quadri ST e SV deve invece essere utilizzato il codice “14” se si tratta di federazioni sportive nazionali, di enti di promozione sportiva, di associazioni e società **sportive** professionistiche e dilettantistiche, che hanno operato le ritenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 novembre 2022, nonché quelle relative al mese di dicembre 2021 ovvero alle operazioni di conguaglio 2021, i cui termini di versamento sono stati sospesi dall’art. 1 comma 923 della L. 234/2021, dall’art. 7 comma 3-*bis* del Dl 17/2022 e dall’art. 39 comma 1-*bis* del Dl 50/2022; per effetto dell’art. 1 comma 160 della L. 197/2022, i versamenti sospesi si considerano tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.

(MF/ms)